

Testo Attuale

N.B.: in corsivo le parole da elidere

Art. 10 (*Lista orientativa*) - Non oltre due mesi dalla data della prima riunione della Commissione, questa deve preparare, assicurandosi l'adesione di massima degli interessati, una lista orientativa, *CON ALMENO UN CANDIDATO PRESIDENTE*, almeno dieci nominativi per i Consiglieri e almeno cinque per i Revisori dei conti, da affiggersi entro il predetto termine all'Albo della Sezione, ove rimarrà fino al termine delle votazioni.

* * * * *

(segue)

Nuovo Testo

N.B: in grassetto le parole aggiunte

Art. 10 (*Lista orientativa*) - Non oltre due mesi dalla data della prima riunione della Commissione, questa deve preparare una lista orientativa con almeno **undici** nominativi per i Consiglieri e almeno cinque per i Revisori dei conti, assicurandosi l'adesione di massima degli interessati, da affiggersi entro il predetto termine all'Albo della Sezione, ove rimarrà fino al termine delle votazioni.

* * * * *

Art. 12 (Liste elettorali) - Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 9, lett. a). Unitamente alle liste deve essere depositato, a pena di inammissibilità delle stesse, un breve curriculum personale dei candidati in esse indicati, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante la presenza dei requisiti di eleggibilità e la accettazione della candidatura. Le liste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta soci presentatori che godano del diritto di elettorato attivo; le firme devono essere apposte in modo chiaro e leggibile e corredate dalla data di nascita di ciascun socio presentatore. Tanto i soci presentatori che i candidati devono essere in pari con le quote sociali al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste stesse. Non possono sottoscrivere in qualità di presentatori di una lista i candidati di quella o di altre liste. Ciascun socio che abbia il diritto di elettorato passivo può essere candidato in più liste.

primo comma: nessuna modifica

Art. 12 (Liste elettorali) -

POSSONO ESSERE PRESENTATE LISTE ELETTORALI SEPARATE PER LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE ED ALLE ALTRE CARICHE SOCIALI. QUALORA UNA LISTA CONTENGA CANDIDATURE PER CARICHE SOCIALI DIVERSE DA QUELLA DI PRESIDENTE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE VI SIA ANCHE UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE, DETTA LISTA DEVE CONTENERE CANDIDATURE PER TUTTI GLI ORGANI DA ELEGGERE. LA LISTA PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE SOLAMENTE PER TALE CARICA.

IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE PUÒ ESSERE CANDIDATO IN PIÙ LISTE ED ANCHE A CARICHE DIVERSE. IN TAL CASO, OVE TALE CANDIDATO DOVESSE RISULTARE ELETTO SIA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CHE AD UN'ALTRA CARICA SOCIALE, QUESTA SECONDA INDICAZIONE DECADE AUTOMATICAMENTE ED IL SUO POSTO PER TALE SECONDA CARICA È PRESO DAL CANDIDATO CHE LO SEGUE IMMEDIATAMENTE NELLA GRADUATORIA DEI VOTI OTTENUTI.

La campagna elettorale deve svolgersi in termini di assoluta correttezza ed in aderenza ai principi informativi del Sodalizio. La rivista sezionale pubblicherà, secondo i propri normali tempi editoriali, eventuali interventi che non contrastino con tali principi.

* * * * *

(segue)

Possono essere presentate liste elettorali alle cariche sociali; detta lista deve contenere candidature per tutti gli Organi da eleggere.

La campagna elettorale deve svolgersi in termini di assoluta correttezza ed in aderenza ai principi informativi del Sodalizio. La rivista sezionale pubblicherà, secondo i propri normali tempi editoriali, eventuali interventi che non contrastino con tali principi.

* * * * *

Art. 16 (Proclamazione) - Avvenuto lo scrutinio delle schede, *VIENE PROCLAMATO ELETTO PRESIDENTE IL SOCIO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI VALIDI; VENGONO* proclamati eletti Consiglieri i sette soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; nella elezione a Sindaci Revisori i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, per determinare la elezione o la esclusione, si avrà riguardo all'anzianità dei soci che si trovino in tale situazione: saranno preferiti il socio o i soci più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera del Club Alpino Italiano. Qualora venga meno, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo o del collegio dei Sindaci Revisori, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale ottenuta nelle elezioni.

* * * * *

Art. 16 (Proclamazione) - Avvenuto lo scrutinio delle schede, *sono* proclamati eletti Consiglieri i sette soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; nella elezione a Sindaci Revisori i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, per determinare la elezione o la esclusione, si avrà riguardo all'anzianità dei soci che si trovino in tale situazione: saranno preferiti il socio o i soci più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera del Club Alpino Italiano. Qualora venga meno, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo o del collegio dei Sindaci Revisori, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale ottenuta nelle elezioni.

Il Presidente della Commissione propone ai consiglieri eletti di eleggere Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 19, 6° co. dello Statuto, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

* * * * *